

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

394^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

CONGEDI Pag. 18687

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente
in sede referente 18687
Trasmissione dalla Camera dei deputati 18687

Seguito della discussione:

« Riforma del diritto di famiglia » (550),
d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed
altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed al-
tri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4^a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati*);

« Riforma del " diritto di famiglia " » (41),
d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana
da parte della donna che contrae matrimo-
nio con straniero » (1595), d'iniziativa del
senatore Branca ed altri:

PRESIDENTE 18688 e *passim*
AGRIMI, relatore 18688 e *passim*

ARENA Pag. 18688 e *passim*
BRANCA 18711
CARRARO 18711, 18720
FILETTI 18691 e *passim*
MARIANI 18716
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 18688
e *passim*
* SABADINI 18693, 18697
SICA 18710 e *passim*
TEDESCO Tatò Giglia 18692 e *passim*

INTERROGAZIONI

Annunzio 18731
Annunzio di risposte scritte ad interroga-
zioni 18731

PETIZIONI

Annunzio 18687

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dà lettura del processo verbale.

T O R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 febbraio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Colleselli per giorni 2, Della Porta per giorni 2, La Penna per giorni 2, Merloni per giorni 2, Rosa per giorni 2, Tiberi per giorni 2.

**Annunzio di disegno di legge
trasMESSO dalla Camera dei deputati**

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cirillo ed altri; Vetrone*) (1912).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede referente**

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SANTONASTASO . — « Istituzione della nuova università di Caserta » (1816), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio del sunto della petizione pervenuta al Senato.

T O R E L L I , Segretario:

La signora Rosalia Cavaleri, da Roma, chiede la modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che disciplina il trattamento di quiescenza indiretto dei dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato. (*Petizione n. 88*)

P R E S I D E N T E . A norma del Regolamento questa petizione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riforma del diritto di famiglia » (550), di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Riforma del " diritto di famiglia " » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma del diritto di famiglia », d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri, già approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati; « Riforma del " diritto di famiglia " » d'iniziativa del senatore Falcucci Franca; « Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero », d'iniziativa del senatore Branca ed altri.

Ricordo che questa mattina abbiamo votato fino all'articolo 24. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 25. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 25.

L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 147. - *Doveri verso i figli.* — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Al primo capoverso sostituire le parole:
« istruire, educare la prole » con le altre:
« istruire ed educare la prole ».

25. 1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, noi proponiamo di sostituire le parole: « istruire, educare la prole » con le altre: « istruire ed educare la prole ». Il motivo è semplicissimo ma pur sempre rilevante: vogliamo far sì che l'inciso: « tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli » possa essere riferito in modo certo e sicuro a tutti e tre i comportamenti (mantenimento, istruzione ed educazione) dei genitori verso i figli; non vorremmo che il tener conto delle inclinazioni, delle capacità dei minori fosse riferito soltanto alla educazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che il testo della Commissione possa restare invariato. Mi sembra che la dizione sia abbastanza chiara così come è.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Mi associo al relatore perchè non ho proprio capito la sostanza di questo emendamento. A mio avviso anzi si peggiora il testo perchè se inseriamo la parola « e » si può pensare che il periodo finisca prima, che si spezzi prima: mantiene ed istruisce da una parte e poi educa secondo le inclinazioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Ant. 26.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 148. - *Concorso negli oneri.* — I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Al primo capoverso sostituire le parole: « alla capacità » con le altre: « secondo la loro capacità ».

26.1 A R E N A , B R O S I O , B E R G A M A S C O , B A L B O

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Proponiamo con questo emendamento che nel primo comma dell'articolo, che si rifà all'articolo 141 del codice civile, si dica che i coniugi devono adempiere la loro obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e « secondo la loro capacità » di lavoro professionale o casalingo. Adottare — noi osserviamo — anche per la capacità di lavoro il criterio della proporzione non è congruo, dato che non sono rapportate entità omogenee suscettibili di essere considerate entrambe in termini quantitativi. È più corretto invece dire, a nostro avviso, che l'adempimento dell'obbligazione debba aver luogo non in proporzione alla capacità di lavoro ma secondo la capacità di lavoro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore.* Onorevole Presidente, ritengo che questo emendamento si possa accogliere; penso che sia migliore la espressione suggerita dal senatore Arena.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 27.

L'articolo 149 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 149. - *Scioglimento del matrimonio*. — Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge ».

-(È approvato).

Art. 28.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 150. - *Separazione personale*. — È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiederla spetta esclusivamente ai coniugi ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire il secondo e il terzo capoverso con il seguente:

« Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi ».

28.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Proponiamo che al posto del secondo e del terzo comma dell'articolo 150 cui si riferisce l'articolo 28 del progetto venga accolto un secondo comma concepito nei termini seguenti: « Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi ». Con l'espressione proposta evitiamo di inserire nel testo una classificazione definitiva ed inoltre si viene a non adoperare l'espressione, che non è appropriata, che si legge nel terzo comma, là dove si dice che spetta esclusivamente ai coniugi il diritto di chiedere la separazione giudiziale o consensuale.

Non è possibile parlare di richiesta di separazione nell'ipotesi di separazione consensuale: in ordine a quest'ultima è domandata soltanto l'omologazione; ed ecco il perché della precisazione da noi proposta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. In parte, si può accedere alla richiesta del senatore Arena, nel senso però che il primo e il secondo comma restino così come sono, mentre il terzo comma può essere sostituito con la dizione proposta dal senatore Arena: si tratta di una espressione indubbiamente più esatta.

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, accetta la proposta del senatore Agrimi?

A R E N A . Va bene.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono d'accordo con il relatore perché è più chiara ed elegante la formula proposta dal senatore Arena.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 28.1, con l'avvertenza che l'emendamento sostituirà solo il terzo capoverso dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 29.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 151. - *Separazione giudiziale.* — La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Al primo capoverso, sostituire le parole: « anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi », con le altre: « per colpa di uno o di entrambi i coniugi ovvero per giusta causa ».

29.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Il giudice, con la sentenza di separazione, accerta e dichiara a quali soggetti e fatti la separazione stessa sia addebitabile ».

29.2 NENCIONI, FILETTI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . La separazione giudiziale, a nostro avviso, non può avvenire per fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino pregiudizio all'educazione della prole senza che siano acclarate le cause di tali fatti. Al fine di non rendere facile la separazione, che costituisce il passaggio obbligato per giungere al divorzio, non è sufficiente che si accerti e si dichiari giudizialmente l'addebitabilità della separazione, peraltro subordinando siffatta pronuncia al verificarsi di non precisate circostanze ed a specifica richiesta di una o delle due parti. Proponiamo invece che per la pronuncia della separazione giudiziale non possa prescindersi dall'accertamento e dalla dichiarazione della colpa di uno o di entrambi i coniugi, ovvero della giusta causa che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza e pregiudichi gravemente l'educazione dei figli.

Passando al secondo emendamento, ci pare che non è chiaro nel testo licenziato dalla Commissione giustizia se l'addebitabilità della separazione debba essere dichiarata solo genericamente nella parte dispositiva della sentenza oppure se di essa debba trovarsi specifico riferimento e nella motivazione e nel dispositivo. Rimane poi parimenti nebuloso se la dichiarazione di addebitabilità deb-

ba riguardare solo il soggetto o i soggetti che vengono a separarsi oppure anche i fatti costituenti causa della separazione.

Per evitare tali dubbi proponiamo una disposizione per la quale il tribunale, pronunciando la sentenza di separazione, debba nella motivazione e nel dispositivo della sentenza dichiarare a quali soggetti e fatti la separazione stessa sia addebitabile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, non sono favorevole ai due emendamenti 29.1 e 29.2. Abbiamo voluto eliminare, non senza ragione, anche nella terminologia il riferimento alla colpa nel caso di separazione coniugale. In sostanza abbiamo preferito parlare, sia pure implicitamente, di una inadempienza ai doveri derivanti dal matrimonio mantenendo la questione sul piano civile o civilistico, senza riflessi di tipo penalistico quali erano quelli contenuti nella precedente disciplina legislativa.

Per queste ragioni resto fedele al testo approvato dalla Commissione e mi dichiaro contrario agli emendamenti.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono contrario agli emendamenti in quanto, soprattutto il primo, praticamente capovolge il concetto da cui erano partiti la Camera prima e il Senato dopo, che attenuavano le conseguenze a proposito della colpa presente o non presente come causa di pronunzia della separazione.

Per quanto riguarda poi l'argomentazione del senatore Filetti relativa al secondo emendamento, il 29.2, non è chiaro — ha affermato il senatore Filetti — se il giudice lo deve dire pure nella motivazione. Ma è evidente: la motivazione è l'antecedente del dispositivo; altrimenti si ricorrerebbe in Cassazione dimostrando che la sentenza è nulla. Cioè la motivazione deve essere riferita al dispositivo; pertanto qui, indicando il dispositivo, si è voluto fare un passo avanti — o indietro secondo i punti di vista — rispetto a quanto aveva stabilito la Camera.

Infatti la Camera aveva parlato della motivazione, cioè non voleva che si facesse menzione nel dispositivo di questo; il Senato parla del dispositivo, ma evidentemente il dispositivo comporta che se ne parli nella motivazione. (*Interruzione del senatore Filetti*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

F I L E T T I . Ritiriamo l'emendamento 29.2 in relazione ai chiarimenti forniti dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

T E D E S C O T A T O G I G L I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T O G I G L I A . Prendo la parola per motivare succintamente le ragioni per le quali il nostro Gruppo vota a favore del testo, così come è proposto dalla Commissione. Questo testo è frutto di una lunga e difficile discussione e rappresenta una soluzione concordata che in Commissione è stata approvata.

Non vogliamo minimamente sottacere — non l'abbiamo fatto in Commissione, nè intendiamo farlo qui — che il testo si discosta in parte dal punto di approdo, anch'esso unitario, raggiunto alla Camera dei deputati; non solo perchè, per quanto riguarda l'addebitabilità, ad essa si fa riferimento per il dispositivo e non solo per la motivazione della sentenza, come testè ricordava l'onorevole Ministro; ma anche perchè, senza dubbio, la formulazione relativa all'eventuale addebitabilità della separazione, se pure è condizionata al fatto che ne ricorrano le circostanze e ve ne sia la richiesta, è molto più circostanziata rispetto al testo della Camera.

Tuttavia, se pure avremmo preferito che il testo rimanesse quello votato alla Camera, abbiamo ritenuto, con piena consapevolezza e convinti di far bene, di accedere a questa proposta, sia perchè tale proposta consentiva di raggiungere quella soluzione unitaria che era da tutti auspicata, sia perchè tale soluzione è resa possibile dal fatto che è stato salvaguardato l'impianto di fondo della separazione giudiziale, cioè il fatto che non vi sono limiti alla legittimazione all'azione e alla pronuncia in relazione alla addebitabilità.

Queste motivazioni valgono anche per quanto discuteremo successivamente in relazione agli articoli 32 e 33, cioè i provvedimenti riguardanti i figli e gli effetti della separazione relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi. Vi è stata ovviamente una connessione nella possibilità di arrivare ad una soluzione per l'articolo 29 e per i successivi; e dobbiamo dire che, in questo secondo caso, siamo stati mossi ad aderire per sbloccare una situazione difficile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 30.

Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

Art. 31.

L'articolo 154 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 154. - *Riconciliazione.* — La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire il capoverso con il seguente:

« Art. 154. - *Riconciliazione.* — La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione per fatti ad essa anteriori e comporta l'abbandono della domanda che sia stata proposta ».

31.1

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Il testo dell'articolo così come ci è pervenuto dalla Camera, e che è stato mantenuto dalla Commissione, parla degli effetti della riconciliazione relativamente alla domanda già proposta. Noi invece riteniamo che tali effetti debbano essere estesi nel senso che la riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione per fatti ad essa anteriori e comporta l'abbandono della domanda che è già stata proposta: si considerano cioè le due ipotesi. Questo non è altro che il testo dell'articolo 154 dell'attuale codice civile al quale sono state aggiunte le parole « per fatti ad essa anteriori » per rendere più precisa la disposizione.

Mi sembra che non debbano esservi problemi su questo punto. Quindi raccomando l'accoglimento dell'emendamento.

S A B A D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **S A B A D I N I .** La questione posta dall'emendamento del Ministro solleva, a mio avviso, molti interrogativi e quanto meno propone dei cambiamenti. Si potrebbe fare a questo proposito un discorso assai ampio e complicato, ma data la sede nella quale ci

troviamo lo risparmio ai colleghi, anche perchè la collega Tedesco ha testè messo in evidenza quanto sia stato difficile il compromesso su questa materia; secondo noi l'emendamento del Governo sposta notevolmente nelle linee generali i termini della separazione personale in rapporto non solo al testo definito dalla Camera, ma anche al testo definito dalla Commissione giustizia del Senato.

In sostanza la Commissione giustizia riconosceva alla riconciliazione esclusivamente una conseguenza di carattere processuale, mentre i fatti che erano stati oggetto della domanda giudiziale continuavano ad avere la loro carica, la loro importanza, il loro rilievo in rapporto alla possibilità di chiedere ancora successivamente la separazione personale. Ora, per arrivare anche a una possibile concordata soluzione che riconosca le esigenze delle diverse parti, a me pare in primo luogo di poter dare atto che qualche cosa era opportunamente previsto in una disposizione in rapporto alla impossibilità di richiedere la separazione personale per gli stessi fatti dopo che su di essi era intervenuta la riconciliazione. Però non in termini così drastici come è proposto dall'emendamento del Governo.

Il testo della proposta governativa dice infatti che « la riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione per fatti ad essa anteriori ». L'interpretazione letterale mi pare che possa portarci a due considerazioni che ritengo sufficientemente puntuali. Innanzitutto l'emendamento, così come formulato, non mette in evidenza quali sono i fatti per i quali non si può più richiedere la separazione personale: sono i fatti già dedotti in giudizio oppure sono tutti i fatti in generale antecedenti alla riconciliazione?

È chiaro, onorevole Ministro, che la sua intenzione è quella di riferirsi esclusivamente ai fatti già dedotti in giudizio; però, così come è formulato l'emendamento, pare che tutti i fatti antecedenti alla riconciliazione non possano più essere portati in giudizio, anche se, ad esempio, non erano noti alle parti. Perciò così come è mi pare che l'emendamento non possa essere accettato.

Onorevoli colleghi, vorrei fare un'altra osservazione, e cioè che in rapporto alla interpretazione di questo problema la giurisprudenza ha già dato una risposta nel vigente ordinamento. Infatti la giurisprudenza non riconosce, anche secondo la legislazione attuale, la possibilità di riproporre la domanda giudiziale per quegli stessi fatti, evidentemente, però considera l'opportunità di valutare quei fatti agli effetti del comportamento. La riconciliazione addirittura può essere un elemento che dà anche ai fatti anteriori un significato ed un rilievo superiori a quelli che potrebbero avere se la riconciliazione non ci fosse.

Poniamo che ad esempio uno dei due coniugi si rendesse responsabile di inadempimenti nei confronti della famiglia, nei confronti dell'altro coniuge; c'è la riconciliazione. A un certo punto poi insiste a commettere fatti dello stesso tipo o fatti ad esso analoghi. Ecco che non c'è più nessuna ragione logica per la quale i fatti antecedenti non solo non perdano significato ma addirittura aumentino la loro carica. Si potrebbe fare una infinità di esempi, però mi pare valida l'affermazione generale già fatta, cioè che dell'esistenza di un determinato comportamento antecedente alla riconciliazione si debba tenere conto pure dopo la riconciliazione stessa. Certamente in questa sede è difficile proporre delle soluzioni più obbiettive e più articolate di quanto non sarebbe stato possibile in Commissione, ma tuttavia ritengo che con un minimo di buona volontà e di attenzione lo si possa fare riconoscendo, ad esempio, che non si può riproporre la domanda di separazione giudiziale per i soli fatti già dedotti precedentemente in giudizio. Pertanto, qualora vi fossero altri fatti successivi o fatti precedenti che non erano noti al coniuge che aveva proposto la separazione personale, questi continuerebbero ad avere la loro importanza quanto meno agli effetti dell'intollerabilità della convivenza.

Queste sono le osservazioni che volevo fare: ascolteremo poi i colleghi e vedremo se sarà possibile salvare tutto ciò che è bene salvare in questa delicata materia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Sabadini — premesso che qui non vi è nessun problema di carattere politico — sul fatto che vogliamo tutti trovare la soluzione migliore per raggiungere un fine che credo sia comune anche per quanto riguarda questo articolo. Quando il senatore Sabadini ha ha detto che bisogna escludere l'ipotesi che quei fatti non fossero noti, ha detto una cosa secondo me pienamente accettabile. Potrebbe forse risultare inutile la discussione, ma potrebbe ritenersi opportuno dare atto nel testo stesso dell'articolo che questi fatti non più invocabili sono quelli che erano già noti, perchè altrimenti non avrebbero potuto essere invocati.

Quando invece il senatore Sabadini dice che i fatti anteriori non devono essere dimenticati se c'è una reiterazione degli stessi, che anzi acquistano una carica maggiore, devo dire che è in contraddizione con la soluzione che poi propone. Infatti, se i fatti sono stati dedotti e poi vengono reiterati, secondo la sua ipotesi non potrebbero essere più invocati e quindi non si avrebbe il risultato al quale egli tende.

S A B A D I N I . Io ho parlato dei soli fatti già dedotti in giudizio.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Vorrei fare un'ultima osservazione, pregandovi di leggere il capoverso dell'articolo 35 del testo della Camera, da voi approvato senza modificazioni, dove si stabilisce che la separazione — si parla della riconciliazione dopo la separazione — può essere pronunciata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione. Ciò significa che la riconciliazione cancella i fatti precedenti. Quindi, se volete mantenere la simmetria con questa disposizione che avete adottato bisogna che approviate il mio emendamento: diversamente do-

vreste cambiare anche l'articolo 35, cosa che nessuno ha proposto.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Risulterebbe allora parzialmente superflua la proposta del suo emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
No, perchè lì si tratta soltanto della riconciliazione dopo la separazione, mentre nel caso che stiamo esaminando si tratta anche della riconciliazione durante il processo e prima della proposizione della domanda.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . A mio avviso la riconciliazione non può produrre soltanto effetti di natura processuale ma deve produrre anche effetti di natura sostanziale. Quindi l'emendamento presentato dal Governo esattamente si ispira a questi principi ed anche alla giurisprudenza costante. Certamente dalla attuale formulazione possono derivare dei dubbi. Proporrei, pertanto, di modificare il testo parlando di riconciliazione per fatti ad essa anteriori, cioè anteriori alla riconciliazione medesima. Col testo attuale si potrebbero intendere i fatti anteriori alla separazione; quindi, ripeto, si dovrebbe parlare di riconciliazione per fatti ad essa anteriori che estingue il diritto di chiedere la separazione.

È evidente che, se i coniugi si sono riconciliati, non possono chiedere per quegli stessi fatti anteriori alla riconciliazione la separazione. Se la domanda di separazione poi è in corso all'atto in cui sopravviene la riconciliazione, è evidente che questo fatto nuovo comporta l'abbandono dell'azione giudiziaria medesima.

Pertanto sono di parere favorevole in ordine all'emendamento presentato dal Governo, proponendo però, di inserire le parole per « fatti ad essa anteriori » dopo la parola « riconciliazione », anzichè porle dopo la parola « separazione » (31. 1/1).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Sabadini e di altri senatori è stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 31.1:

Sostituire il capoverso con il seguente:

« Art. 154. - *Riconciliazione.* — La riconciliazione comporta l'abbandono della domanda che sia stata proposta ed estingue il diritto di chiedere la separazione personale per i soli fatti già dedotti in giudizio ».

31.1/2

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Vorrei chiedere al senatore Filetti cosa significano le parole: « La riconciliazione per fatti ad essa anteriori »; c'è la riconciliazione da una separazione pronunciata per fatti anteriori, ma la riconciliazione per fatti anteriori non significa niente. Capisco lo spirito del subemendamento del senatore Filetti, ma non c'è alcuna ragione per esso.

P R E S I D E N T E . Devo quindi intendere che è contrario a tale subemendamento.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento del Governo ha introdotto un tema che in Commissione avevamo eliminato, limitandoci appunto ad affermare che la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta e lasciando evidentemente la disciplina dell'ipotesi di rinnovazione della domanda di separazione giudiziale nei termini generali previsti dal diritto processuale. Con l'emendamento del Governo si è aggiunta l'ipotesi della proposizione di una nuova domanda di separazione dopo la riconciliazione, ma lo stesso onorevole Ministro ha

riconosciuto che c'è una lacuna non lieve nella formulazione proposta, per quanto si riferisce ai fatti precedenti non noti, i quali potrebbero essere travolti pur essendo venuti a conoscenza delle parti solo in un momento successivo.

Per queste ragioni, in linea principale, sarei favorevole al mantenimento del testo della Commissione ma, dovendo considerare un'ipotesi aggiuntiva, perchè anche questa possibilità venga esaminata, sarei più vicino alla formulazione proposta dal senatore Sabadini, nel senso che mi sembra opportuno aggiungere che si estingue il diritto a chiedere la separazione per i soli fatti già dedotti in giudizio, il che costituisce un punto di riferimento preciso, sul quale non possiamo sorgere dubbi.

In conseguenza, ripeto, il mio parere è così articolato: favorevole al testo della Commissione e, solo in via subordinata, favorevole al subemendamento proposto dal senatore Sabadini.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il subemendamento 31.1/1 presentato dal senatore Filetti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Signor Presidente, mi permetto di sottolineare ancora una volta quanto ha detto il collega Sabadini. Al pari del relatore, riteniamo che la soluzione ottimale sia quella del testo approvato in Commissione. L'intento del nostro subemendamento era solo di garantire, se è necessario modificare il testo della Commissione, che tale modifica fosse la meno lontana possibile dal testo medesimo.

In questo senso mi permetto di osservare, senza volermi arrogare l'arbitrio di suggerire una interpretazione regolamentare, che in realtà il nostro è un emendamento più vicino al testo della Commissione di quanto non lo sia quello del Governo.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, lei insiste sul suo emendamento?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, mi sembra che questa discussione si sia indirizzata quasi alla ricerca di un compromesso rispetto ad un argomento che non forma assolutamente oggetto di contrasto politico. È esatto quanto ha detto poco fa il senatore Tedesco Tatò e cioè che il suo emendamento è sostitutivo e non è un subemendamento a quello del Governo. Se, come ho sentito, questo emendamento viene mantenuto qualora il Governo ritiri il proprio, io ritiro il mio e si vota sull'emendamento Sabadini. Però questo lo dovete decidere voi.

P R E S I D E N T E . Se ho ben inteso, onorevole Ministro, lei è disposto a ritirare il suo emendamento ed a votare invece l'emendamento del senatore Sabadini.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sì.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Il nostro intento principale è quello di sostenere il testo della Commissione. Non vorremmo adesso trovarci in una camicia di forza che ci costringesse, contraddicendo noi stessi, o a votare contro il nostro emendamento ovvero a preferire quella che per noi è una soluzione subordinata. In via principale noi sosteniamo il testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la Presidenza vorrebbe che fossero chiare le conseguenze di certe decisioni. Se l'emendamento del Governo viene ritirato, i subemendamenti vengono a cadere. Ora la preoccupazione della Presidenza è quella che non si vada a votare qualche cosa che poi è contro il volere ed il parere dell'Aula. Per questa ragione vorrei conoscere chiaramente il parere del relatore e del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questa discussione ha avuto un corso piuttosto complicato pur trattandosi di un problema semplicissimo. C'era un mio emendamento della cui bontà io ero e rimango convinto e non sarà una tragedia per nessuno se verrà respinto. Ho fatto il mio dovere e basta. Però non posso ritirare il mio emendamento in attesa che il senatore Sabadini dichiari se mantiene o no il suo perchè se l'emendamento Sabadini, che non è un subemendamento ma un emendamento sostitutivo al mio, viene mantenuto, allora ritiro il mio; se l'emendamento Sabadini non viene mantenuto vuol dire che si vota sul mio e, se sarà respinto, non sarà la fine del mondo.

S A B A D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A B A D I N I . A questo punto ritiriamo il nostro emendamento per appoggiare il testo della Commissione così come è sempre stato nel nostro intento.

P R E S I D E N T E . Allora l'emendamento Sabadini è ritirato ed il Governo mantiene il suo emendamento.

A G R I M I , *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGRIMI, *relatore*. Desideravo dire che io ho fatto una questione in pendenza dei due emendamenti; se rimane soltanto l'emendamento del Governo mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 31.1, presentato dal Governo, per il quale la Commissione si rimette all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Art. 32.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 155. - *Provvedimenti riguardo ai figli.* — Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro edu-

cazione ed istruzione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei due genitori al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità, in un istituto di educazione.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo ».

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 32.

TORELLI, *Segretario*:

Al primo capoverso sostituire le parole: « con esclusivo riferimento all' » con le altre: « tenendo principalmente conto dell' ».

32.2 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

Sostituire il quinto capoverso con il seguente:

« Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni del figlio e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale ».

32.1

IL GOVERNO

Al settimo capoverso sostituire le parole da: « tener conto dell'accordo » sino a: « d'ufficio dal giudice » con le altre: « possibilmente tener conto delle domande delle parti o del loro accordo assumendo mezzi di prova su domanda di parte o d'ufficio ».

32.3 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

All'ultimo capoverso sostituire le parole: « le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo » con le altre: « la misura e le modalità del contributo ».

32.4 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . L'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 155 riteniamo rispecchi meglio del testo propostoci dalla Commissione la volontà che si è inteso esprimere. Il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, non può basarsi esclusivamente sull'interesse morale e materiale di essa, ma deve tenerne conto in maniera principale e deve altresì valutare l'interesse della famiglia e dei coniugi ancorché essi siano separati.

Per quanto concerne l'emendamento al penultimo comma, a parte l'immediato rilievo che la modifica proposta serve meglio ad esprimere la volontà della Commissione, c'è da rilevare che con la nuova formulazione si mette in evidenza come e fino a quale punto il giudice debba tener conto delle domande o dell'accordo delle parti e come e in che senso possano essere assunti mezzi di prova.

Non mi soffermo su certe espressioni formali quali ad esempio: « i provvedimenti possono essere diversi », aggettivo che attiene più al numero che non ad una contrarietà di contenuto.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 155, la modifica che proponiamo serve ad eliminare ripetizioni di termini che non rendono sufficientemente chiaro il pensiero, a parte la non irreprensibile forma. Richiamo l'attenzione sulle parole: « I coniugi hanno diritto di chiedere... la revisio-

ne delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e delle disposizioni... »; si tratta di una ripetizione affatto elegante.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* L'emendamento 32.1 è reso necessario per coordinare la disposizione dell'articolo con la norma dell'articolo 147 per la quale il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale. Quindi rimane l'ipotesi che siano titolari solo entrambi i genitori ed in questo caso il giudice dà disposizioni relative al concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore.* Sono contrario all'emendamento 32.2 perchè il riferimento che si deve fare secondo lo spirito della disposizione di legge è esclusivamente all'interesse morale e materiale della prole: è l'unico metro che deve guidare il giudice e non altre considerazioni di rispetto o di riguardo per l'uno o l'altro dei genitori. L'affidamento va fatto in relazione all'interesse esclusivo, morale e materiale della prole.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo non so se sia bene dire: « del figlio » o: « dei figli », come è detto nella legge. Invito l'onorevole Ministro a voler chiarire questo punto; per il resto sono favorevole all'emendamento.

Non sono favorevole all'emendamento 32.3 del senatore Arena perchè non riesco ad individuare le ragioni per le quali si debba mutare una formula che mi pare rispecchi esattamente il pensiero che abbiamo voluto esprimere.

Per l'emendamento 32.4 mi rimetto al parere del Governo trattandosi solo di adottare una dizione forse più precisa.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti 32.2, 32.3, 32.4 in quanto non pare che siano giustificati. Debbo dire specialmente per quanto riguarda l'emendamento 32.3 che la formula proposta è meno chiara di quella del testo approvato in Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 32.2 mi associo alla considerazione del relatore: questa è una scelta con cui abbiamo voluto mettere l'accento esclusivamente sull'interesse dei figli.

Per quanto riguarda l'emendamento 32.1 presentato dal Governo, debbo rispondere ad un'osservazione: si intende che si può trattare di più figli; si è detto il figlio perchè l'amministrazione dei beni può essere diversamente regolata secondo il numero dei figli.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 32.2, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti ai voti l'emendamento 32.3, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.4, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 32 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, *Segretario*:

Art. 33.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 156. - *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*. — Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto il giudice ordina anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio che una quota dei redditi dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni previste nelle norme predette.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti ».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, *Segretario*:

Sostituire il primo, il secondo e il terzo capoverso con i seguenti:

« Art. 156. — *Effetti di separazione*. — La separazione consensuale omologata e la

separazione giudiziale producono, per ciascuno di essi, la cessazione dei soli doveri e diritti incompatibili con lo stato di separazione.

Nel caso di separazione pronunciata per colpa, il coniuge colpevole:

1) mantiene tutti i doveri nei confronti dell'altro coniuge non compatibili con lo stato di separazione;

2) ha diritto soltanto agli alimenti e rimane escluso dalla successione del coniuge incolpevole.

Negli altri casi di separazione il giudice può stabilire, a carico di uno dei coniugi, l'obbligo di somministrare, periodicamente, somme di danaro anche in eccedenza delle esigenze alimentari, valutate le circostanze e tenuto conto dei motivi della decisione, in relazione alle sostanze ed ai redditi dell'obbligato ».

33.2 NENCIONI, FILETTI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al secondo capoverso sostituire le parole: « alle circostanze e ai redditi dell'obbligato » *con le altre:* « ai redditi dell'avente diritto e dell'obbligato e ad ogni altra circostanza ».

33.4 ARENA, BROSIÒ, BERGAMASCO, BALBO

Sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Il coniuge a cui sia addebitabile la separazione ha diritto agli alimenti ».

33.5 ARENA, BROSIÒ, BERGAMASCO, BALBO

Al quarto capoverso sopprimere le parole: « o personale ».

33.1

SICA

Al sesto capoverso dopo le parole: « su richiesta dell'avente diritto » *inserire le altre:* « e sentiti i terzi tenuti al pagamento ».

33.3 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al sesto capoverso sostituire le parole: « anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio che una quota dei redditi dell'obbligato » *con le altre:* « ai terzi che siano tenuti a corrispondere a titolo di retribuzione somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse »; *e le parole:* « norme predette » *con le altre:* « disposizioni che precedono ».

33.6 ARENA, BROSIÒ, BERGAMASCO, BALBO

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, in ordine agli effetti della separazione, proponiamo soluzioni diverse da quelle approvate dalla Commissione giustizia. Tali effetti non sono soltanto di natura patrimoniale e non riflettono soltanto la separazione giudiziale, ma anche quella consensuale.

A nostro avviso la regola generale dovrebbe consistere nella cessazione dei soli doveri e diritti incompatibili con lo stato di separazione. Il coniuge cui è addebitabile la separazione dovrebbe avere solo il diritto agli alimenti ove ne abbia bisogno, con l'esclusione dal diritto alla successione del coniuge cui la separazione non sia addebitabile.

Circa il secondo dei nostri emendamenti riteniamo che al comma settimo dell'articolo 33 in discussione è previsto che il giudice può ordinare che una quota dei redditi del coniuge obbligato che sia inadempiente nella prestazione dell'eventuale assegno di man-

tenimento sia versata direttamente agli aventi diritto alla prestazione stessa.

È di tutta evidenza che un provvedimento siffatto che normalmente dovrà essere adempiuto direttamente da terzi — persone od enti — non potrà emettersi senza il contraddittorio di coloro che debbono materialmente eseguire il pagamento. Pertanto, al fine di evitare difficoltà nell'esecuzione del provvedimento, non sembra che possa prescindersi dalla necessità che il giudice emetta il provvedimento stesso dopo avere sentito i terzi tenuti al pagamento.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . A nostro avviso il secondo comma dell'articolo 33 dovrebbe essere modificato nel senso da noi indicato con l'emendamento 33.4 perchè alla determinazione dell'entità della somministrazione si possa procedere mediante la considerazione non solo dei redditi dell'obbligato ma anche di quelli dell'avente diritto; e ciò perchè non è pensabile che durante la separazione si seguano criteri diversi da quelli adottati per la determinazione del mantenimento durante il matrimonio. Si valuterà altresì ogni altra circostanza come già previsto dal testo della Commissione.

Con l'emendamento 33.5 si vuole sostituire il terzo comma dell'articolo con altro al fine di mettere bene in evidenza tra quali soggetti e in quale caso esiste l'obbligo degli alimenti. Il riferimento agli alimenti quale si legge nel testo della Commissione è in verità del tutto generico.

Al penultimo comma dell'articolo 33 proponiamo l'emendamento sostitutivo 33.6 allo scopo di mettere in evidenza: 1) che non è necessaria la previsione della possibilità che il giudice nella materia in questione emetta più e successivi provvedimenti dato che il giudice, avendone il potere, lo eserciterà quando ricorreranno le relative condizioni; 2) che è necessario viceversa che l'ordine sia impartito a terzi (deve essere detto espressamente); 3) che i terzi sono i soggetti che debbono all'obbligato somme di denaro a

titolo di retribuzione, e quindi l'ordine non può riferirsi ad una quota di reddito dell'obbligato come dice il testo propostoci; 4) che l'ordine debba riferirsi ad una parte delle somme dovute a titolo di retribuzione, cioè entro i limiti consentiti dalla natura della prestazione stessa. Infine ci sembra più appropriato far riferimento a « disposizioni che precedono » piuttosto che a « norme predette » che sottintendono una più ampia disciplina. È questa una correzione formale.

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Sica non è presente, l'emendamento 33.1 da lui presentato s'intende decaduto.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono contrario all'emendamento 33.2 perchè detta una disciplina notevolmente diversa rispetto a quella che, non senza adeguata ponderazione, abbiamo stabilito nel testo di legge e prevede una procedura e un atteggiamento eccessivamente punitivo che non abbiamo ritenuto di adottare.

Quanto all'emendamento 33.4 del senatore Arena, mi pare che possa considerarsi assorbito dalla dizione proposta dalla Commissione che, pur senza fare riferimento ai redditi dell'avente diritto, ma solo ai redditi dell'obbligato, si richiama ad altre circostanze fra cui evidentemente rientra la situazione personale dell'avente diritto. Non credo quindi che valga la pena di modificare la norma per questa aggiunta non necessaria.

Sono contrario anche all'emendamento 33.5 perchè mi pare più puntuale il riferimento puro e semplice alle norme che regolano la corresponsione degli alimenti. Si può invece accettare una norma intesa a fissare l'obbligo di sentire i terzi; nella procedura che il giudice deve porre in essere e che deve precedere la sua decisione non è male che vengano sentiti anche i terzi tenuti al pagamento. Comunque, su questo punto, mi rimetto al parere che vorrà esprimere il Governo. Sono infine contrario all'emendamento 33.6 del senatore Arena

tranne che per quanto riguarda l'ultima proposta perchè forse è meglio dire « disposizioni che precedono » anzichè « norme predette ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario all'emendamento 33.2. Vorrei dire quasi che questo emendamento è precluso, perchè si riferisce alle dichiarazioni della colpa, al coniuge colpevole, cioè a tutta la sistemazione che è stata esclusa con gli articoli sulla separazione che abbiamo votato poco fa. Comunque, se non fosse precluso, l'emendamento sarebbe in contrasto con le disposizioni che abbiamo adottato, con le scelte che abbiamo compiuto a questo proposito.

Sono contrario al 33.4, non soltanto per le ragioni che ha esposto il relatore quando si è riferito alle altre circostanze, ma perchè il riferimento alle condizioni di colui che deve perseguire la somministrazione è contenuto nel primo comma (che sarebbe primo capoverso secondo il vostro linguaggio) dell'articolo 156. Infatti si parla di quanto è necessario al mantenimento del coniuge qualora non abbia redditi propri, cioè c'è già una limitazione che è collegata alla necessità e all'esistenza dei redditi propri. Quindi l'emendamento è inutile.

Sono contrario al 33.5, che ritengo superfluo, perchè ci riferiamo alla norma degli alimenti. Dunque mi pare che non occorra quest'ulteriore precisazione; anzi si può dire che è perfino superfluo quello che abbiamo scritto noi, che cioè gli alimenti rimangono anche nel caso di separazione personale. Comunque ce l'abbiamo scritto e abbiamo fatto riferimento alla norma generale sugli alimenti senza farne un istituto specifico del separato non colpevole.

Il 33.3 riguarda l'intervento del terzo. Credo che l'emendamento sia inutile perchè dice: « e sentiti i terzi tenuti al pagamento ». I terzi debbono essere sentiti per un fondamentale principio, quello del contradditto-

rio. Non si può imporre qualche cosa a un terzo senza averlo chiamato in giudizio; quindi questa norma è superflua. Se credete che *repetita iuvant* (ma io credo che nel diritto qualche volta *repetita* « *stufant* ») si può lasciare la norma, ma io sono piuttosto favorevole a non farne niente. Comunque, se credete che una nozione già acquisita sia utile ripeterla, allora potete pure tenere questa norma.

L'ultimo emendamento è il 33.6, che credo si possa accogliere perchè forse la formulazione proposta è un po' più chiara.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, su quest'ultimo emendamento il relatore si era dichiarato disposto ad accogliere solo l'ultima parte; lei viceversa mi pare che lo accetti tutto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sì, perchè la forma è migliore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.4, presentato dal senatore Arena e da altri senatori.

A R E N A . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 33.5, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.3, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

FILETTI. Mi permetto di far rilevare che non si tratta di una norma soltanto di carattere processuale ma di una norma anche di carattere sostanziale. Abbiamo previsto il pagamento diretto da parte di un terzo ad uno dei coniugi. Ora è evidente che se il procedimento non avviene nel contraddittorio di questo terzo che sarà tenuto a pagare direttamente, la sentenza che viene emessa non potrà essere eseguita. Mi sembra pertanto che non sia superfluo ma assolutamente necessario aggiungere le parole: « e sentiti i terzi tenuti al pagamento ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.3, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, per il quale il relatore e il Ministro si sono rimessi all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 33.6, presentato dal senatore Arena e da altri senatori.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Se mi è consentito vorrei porre una domanda al proponente. Nella formulazione del suo emendamento viene a cadere un punto a mio avviso molto importante e cioè che l'ordine può essere dato anche con successivi provvedimenti. Mi sembra che il venir meno di questa circostanza limiti fortemente il valore della norma.

ARENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARENA. Onorevole collega, credevo che lei avesse inteso il mio chiarimento di poc'anzi. Il potere il giudice lo ha e potrà dare sempre con più provvedimenti gli ordini necessari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.6, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, accettato per l'ultima parte dal relatore e interamente dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

ALBARELLO, Segretario:

Art. 34.

Dopo l'articolo 156 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 156-bis. - *Cognome della moglie.* — Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivare grave pregiudizio »

(È approvato).

Art. 35.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 157. - *Cessazione degli effetti della separazione.* — I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione ».

(È approvato).

Art. 36.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 158. - *Separazione consensuale.* — La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione ».

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. ...

Dopo l'articolo 158 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 158-bis. — *Cessazione del dovere di fedeltà.* — Durante la separazione cessa il dovere di fedeltà tra i coniugi. Tuttavia ciascun coniuge deve astenersi da comportamenti che costituiscano ingiuria grave all'altro coniuge ».

36.0.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Parte della dottrina vuole che uno degli effetti della separazione sia quello della cessazione del dovere di fedeltà. Noi siamo dell'avviso che sia accettabile la predetta tesi poichè, così come alcuni hanno rilevato, la legge può esigere la virtù ma non fino all'eroismo. Tale soluzione deve essere però attenuata nel senso voluto dalla sentenza numero 99 resa il 18 aprile 1974 dalla Corte costituzionale che ha avvertito la necessità di una norma legislativa che preveda tuttavia che ciascun coniuge debba astenersi da comportamenti costituenti ingiuria grave all'altro coniuge. Il testo al nostro esame non affronta chiaramente il problema, incorrendo in un'omissione di particolare gravità. Per i predetti motivi abbiamo presentata l'emendamento in discussione, che è peraltro conforme all'altro emendamento simile già presentato dal Governo davanti 'a Commissione giustizia, testo inspiegabilmente ritirato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. La Commissione è contraria.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 36.0.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 37.

L'articolo 159 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 159. - *Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.* — Il regime patrimoniale

legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Sostituire il capoverso con il seguente:

« Art. 159. — *Rapporti patrimoniali tra coniugi.* — I rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge.

In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla separazione dei beni.

Ciascuno dei coniugi ha la titolarità dei beni acquistati prima e durante il matrimonio.

All'atto dello scioglimento del matrimonio i coniugi hanno diritto al pareggiamento degli incrementi patrimoniali ed al conseguente riconoscimento di un credito a favore del coniuge che ha realizzato incrementi minori verso l'altro coniuge. Ove il matrimonio si sciogla a causa di morte il pareggiamento si attua con l'assegnazione al coniuge superstite di un quarto dell'eredità ».

37.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Sostituire il capoverso con il seguente:

« Art. 159. - *Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.* — Il regime patrimoniale si basa sulla separazione dei beni dei coniugi a norma dell'articolo 215. I coniugi hanno comunque la possibilità di adottare il regime di comunione legale regolato dalla Sezione III del presente capo. In qualsiasi

momento i coniugi possono modificare la comunione legale mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162 ».

37.2 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO

In via subordinata all'emendamento 37.2 sostituire il capoverso con il seguente:

« Art. 159. - *Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.* — In mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla Sezione III del presente capo ».

37.3 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, così come abbiamo illustrato nella relazione di minoranza, siamo contrari all'istituzione del regime legale della comunione, cioè ad un regime che è in quasi totale disuso nel nostro paese. Siamo del parere che gli sposi devono poter liberamente scegliere il regime patrimoniale che ritengono di loro gradimento e di loro interesse, fermo restando che in difetto di specifiche convenzioni vale la regola più naturale e meno vincolante cioè quella della separazione dei beni. Peraltro proponiamo un correttivo al principio della separazione, auspicando l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del sistema già accolto nella Germania federale, cioè della separazione dei patrimoni con regolamento finale dei conti, la cosiddetta comunione differita o comunione degli incrementi patrimoniali.

Come è noto, si tratta del regime secondo il quale i beni dei coniugi ed i relativi incrementi patrimoniali restano separati e ciascuno dei coniugi amministra autonomamente il proprio patrimonio. Con lo scioglimento del matrimonio si procede però alla suddivisione tra i coniugi degli incrementi patrimoniali realizzati dopo il matrimonio ed accertati al momento dello scioglimento del medesimo. Al coniuge che ha realizzato l'incremento patrimoniale minore viene in tal

modo in sede di pareggiamento assegnata una parte dell'incremento dell'altro coniuge attraverso un diritto di credito. Se lo scioglimento del matrimonio avviene a causa di morte, il pareggiamento si realizza attraverso l'assegnazione al coniuge superstite della quota successoria accresciuta di un quarto dell'eredità. Con tale sistema i coniugi sono posti in condizioni di parità per quanto riguarda i rapporti patrimoniali e si realizza in concreto l'equiparazione dell'attività svolta da entrambi i coniugi e principalmente dell'attività della moglie nel governo della casa agli effetti dei benefici economici da esso derivanti.

A tali principi e regole è ispirato il nostro emendamento che raccomandiamo all'attenzione e all'approvazione dell'Assemblea.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 37.2 non è necessario che venga da me illustrato a lungo perchè abbiamo già spiegato durante la discussione generale le ragioni che ci fanno essere contrari a stabilire come regime legale quello della comunione dei beni, fonte secondo noi di dissidi nel dualismo che inevitabilmente si verrebbe a creare tra marito e moglie.

Vorrei soffermarmi piuttosto sull'altro emendamento, subordinato, con il quale si propone un nuovo testo dell'articolo 159 per far risaltare meglio il carattere suppletivo della norma che fa riferimento alla comunione dei beni. Questo regime infatti si applica soltanto se le parti, con le forme di cui al successivo articolo 39 che corrisponde al 162 del codice, non abbiano stipulato una convenzione differente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 37.1 che propone

una soluzione opposta a quella emersa in Commissione e già approvata dalla Camera, soluzione che costituisce un aspetto fondamentale e qualificante del nuovo diritto di famiglia. Si tratta di stabilire come principio nuovo che il regime normale della famiglia è quello della comunione dei beni. Viceversa con questo emendamento si vuole riprodurre il regime della separazione dei beni attualmente vigente, per modificare il quale questa riforma è, appunto, predisposta.

Per quanto riguarda l'emendamento 37.2, mi sembra che esso sarà precluso dalla votazione del 37.1

Non riesco invece a vedere la ragione dell'emendamento 37.3 che ripete con le stesse parole quanto dice già l'articolo 159 e quanto è proposto nel testo della Commissione, salvo il cambiamento della parola: « regime » con le parole: « i rapporti ». Proprio perchè non vedo nessuna novità, ritengo che vada bene il testo approvato dalla Commissione e sono perciò contrario all'emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario a tutti e tre gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 37.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 37.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 37.1.

Metto ai voti l'emendamento 37.3, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 37. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 38.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 160. - *Diritti inderogabili.* — Gli sposi non possono derogare nè ai diritti nè ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sostituire il capoverso con il seguente:

« Art. 160. - *Diritti inderogabili.* — Gli sposi non possono derogare ai diritti che per legge derivano loro dal matrimonio ».

38.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, con il nostro emendamento abbiamo lasciato inalterata la rubrica nonostante che in essa si parli impropriamente, a parer nostro, di diritti inderogabili quando andrebbe detto piuttosto « diritti derivanti da norme inderogabili ».

Riteniamo però opportuno modificare il testo del comma e poichè la rubrica parla solo di diritti, abbiamo ritenuto incongruo da parte nostra il riferimento espresso ai doveri contenuti nel testo, tanto più che si tratta di doveri che sono correlativi ai diritti, a meno che non si voglia modificare in tal senso la rubrica, ma ci parrebbe superfluo.

Reputiamo infine sufficiente parlare di diritti « che per legge derivano dal matrimonio », in luogo della identica, certamente nella sostanza, ma meno semplice espressione del testo che dice: « previsti dalla legge per effetto del matrimonio ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore.* La dizione scelta dal Senato a lieve modifica di quanto era scritto nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati tende a riunire insieme le due ipotesi che la Camera aveva separatamente enunciato. Il testo della Camera parlava di diritti e doveri che derivano loro dal matrimonio e che la legge loro attribuisce. Si tratta di due ipotesi diverse anche se facilmente associabili. Con il testo del Senato abbiamo parlato di diritti e di doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio unificando così tanto i diritti e i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio quanto quelli che la legge loro attribuisce. Il testo risultante dalla fusione dei due concetti mi sembra più completo di quello proposto dal senatore Arena, per cui sono contrario all'emendamento da lui proposto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi rimetto al Senato. Non avrei avuto difficoltà ad accogliere la formulazione del senatore Arena perchè qui il problema è quello della menzione dei doveri. Peraltro, quando si parla dei diritti, essi sono contrapposti ai doveri dell'altro e quindi il concetto mi sembra già compreso tanto più che, come è stato osservato, nella rubrica vi è la dizione « diritti inderogabili ». Non avrei quindi alcuna difficoltà ad accogliere l'emendamento. In ogni modo, data l'opinione del relatore, mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 38.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 38. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 39.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 162. - *Forma delle convenzioni matrimoniali.* — Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma ».

(È approvato).

Art. 40.

L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 163. - *Modifica delle convenzioni.* — Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di homologazione hanno effetto rispetto ai terzi

solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Al primo capoverso sostituire le parole: « nel contratto di matrimonio » con le altre: « nelle convenzioni medesime ».

40. 2 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

Al primo e al secondo capoverso sopprimere le parole: « o dei loro eredi ».

40. 1 SICA

Al terzo capoverso sostituire le parole: « hanno effetto rispetto » con le altre: « sono opponibili ».

40. 3 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Al primo comma reputiamo opportuno che non si parli più di contratto di matrimonio, termine desueto e improprio, bensì di convenzioni matrimoniali.

Per quanto riguarda l'emendamento 40. 3, riteniamo che l'efficacia rispetto ai terzi delle modifiche convenute e della sentenza di homologazione risulti meglio indicata qualora si parli, come da noi si propone, di opponibilità ai terzi, espressione che è ormai tipizzata con il suo preciso significato giuridico.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 40. 1 del senatore Sica stante l'assenza del presentatore si intende decaduto.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *Relatore*. Parere favorevole all'emendamento 40.2 del senatore Arena. Mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 40.3 perchè non mi sembra del tutto da scartare l'osservazione del senatore Arena secondo la quale la dizione « sono opponibili » è di più coerente accezione rispetto a quella « hanno effetto rispetto ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento 40.2. È un emendamento formale e siccome anche prima si è parlato di « convenzioni » mi sembra sia più esatto dire « convenzioni » piuttosto che « contratto di matrimonio ».

Sono invece contrario all'emendamento 40.3. Forse come terminologia dottrinarla è più esatta quella che propone il senatore Arena, però nell'articolo 2644 del codice civile si trova la dizione contenuta nel testo proposto dalla Commissione. Ora siccome in materia meno si altera la terminologia e meno si creano situazioni nelle quali poi possono verificarsi differenze giurisprudenziali, credo che sia preferibile, anche se meno elegante dal punto di vista scientifico, lasciare la terminologia che già è acquisita al nostro diritto positivo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 40.2, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.3, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 40 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Sica è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario*:

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. ...

« Dopo l'articolo 163 del codice civile è inserito il seguente:

” Art. 163-bis. — *Annotazioni delle convenzioni matrimoniali e delle loro modifiche*. — Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice civile, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale o dell'atto di modifica della stessa.

Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 163 ”».

40.0.1

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I C A . L'emendamento si illustra da sé: si tratta di adempimenti che il notaio rogante deve fare in riferimento alle convenzioni matrimoniali; provvedere cioè, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, a richiedere l'annotazione della convenzione stessa a margine dell'atto di matrimonio o a richiedere, nello stesso termine, l'annotazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 163.

Credo che sia preferibile la collocazione di questo articolo come articolo seguente al 163, ossia 163-bis, anzichè introdurlo nelle norme finali.

Se però il relatore ritiene che questo articolo vada inserito nelle norme finali, sono disposto ad accettare un eventuale invito in tal senso ed a configurare queste disposizioni come norme finali anzichè inserirle nel testo del codice.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. La disposizione mi pare necessaria per garantire la certezza del diritto e, dal momento che abbiamo affrontato l'argomento, è bene che lo definiamo qui, con espressa riserva di collocare l'articolo tra le norme finali del disegno di legge, in sede di coordinamento.

Pertanto sono favorevole all'emendamento.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono contrario perchè la norma è superflua: infatti la materia deve formare oggetto di previsione nella legge notarile e non nel codice. Comunque se si vuole inserire la norma, essa deve essere collocata dopo l'articolo 205. Mi pare assurdo inserirla tra le norme sostanziali che stiamo votando mentre si tratta di una norma strumentale che o resta, come secondo me dovrebbe restare, nella legge notarile, oppure va inclusa nelle norme di attuazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.1.

B R A N C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Signor Presidente, vorrei che il collega Sica chiarisse almeno un punto. Infatti il testo dell'articolo 40, al quarto comma, recita: « Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio ». Pertanto tra le parti l'annotazione in margine all'atto del matrimonio non è un obbligo, ma un onere dimodochè, se non si annotano nell'atto di matrimonio, la modifica e la sentenza

di omologazione non hanno effetto rispetto ai terzi. Invece con l'aggiunta proposta dal senatore Sica c'è un obbligo da parte del notaio. Ed allora per quanto riguarda le parti c'è un onere e per quanto riguarda il notaio c'è un obbligo. Sono conciliabili queste due norme? Io ritengo di sì.

C A R R A R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R A R O . A me pare che la norma proposta dal senatore Sica non sia superflua perchè è vero, onorevole Ministro, che per la legge notarile il notaio ha l'obbligo di provvedere alla trascrizione; ma qui non si tratta di trascrizione in senso tecnico cioè presso i registri immobiliari; pertanto rendere esplicito un obbligo in questo senso del notaio mi pare opportuno. Mi pare, però, opportuno che venga inserito tra le norme finali e non nel testo del codice civile.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Branca vorrei osservare che la stessa situazione oggi si dà per le trascrizioni in senso tecnico; cioè le parti hanno solo l'onere di provvedervi, mentre la legge impone al notaio un obbligo nello stesso onere. Allora, sotto questo aspetto, essendo diretto l'onere alle parti e l'obbligo al pubblico ufficiale, al notaio, le due posizioni sono pienamente compatibili.

B R A N C A . Volevo solo richiamare l'attenzione del proponente su questo problema.

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I C A . Il senatore Branca ha posto esattamente in luce che vi è l'onere a carico delle parti e l'obbligo dell'ufficiale rogante: due aspetti diversi di un medesimo adempimento. La norma di diritto sostanziale dice che nei confronti dei terzi non hanno valore le convenzioni o l'omologazione dell'eventuale modifica delle convenzioni se non sono state annotate a margine dell'atto del matri-

monio. Ebbene, vi è un onere a carico delle parti; ma il notaio o il pubblico ufficiale — parlo di notaio in questo articolo perchè ritengo che dell'atto pubblico, non essendo prevista una formula diversa, è il notaio rogante — deve avere necessariamente anche un obbligo di fare questi adempimenti; altrimenti si potrebbe dire che vi sia un obbligo di carattere generale ma non particolare e che non sia specificatamente indicato per il notaio rogante oltre tutto il termine entro cui deve adempiere a questo obbligo; di tal che gli eventuali diritti dei terzi potrebbero essere danneggiati per il fatto che il notaio non vi abbia provveduto non adempiendo a tale obbligo, entro il termine fissato dalla legge.

Ritengo, d'altra parte, che questi obblighi del notaio non derivano dalla legge notarile, ma dal codice civile, o, per le trascrizioni, dalla legge che disciplina l'istituto della trascrizione, anche per motivi fiscali, come l'ultima che ha imposto una particolare sanzione per il pubblico ufficiale che non assolve entro un determinato termine l'adempimento della trascrizione o dell'annotazione.

La collocazione forse può anche discutersi, cioè si può introdurre questa dizione o come articolo aggiuntivo rispetto al 163 o come norma finale; questo non ha importanza. Mi sembra comunque opportuno ed utile che questa dizione sia inclusa nella nuova legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 40.0.1 presentato dal senatore Sica, accettato dalla Commissione, mentre il Governo, pur non ritenendolo indispensabile, vi si è dichiarato favorevole purchè venga collocato dopo l'articolo 205. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Onorevole relatore, ritiene che l'intitolazione « Art. 163-bis » debba essere corretta?

AGRIMI, relatore. Ritengo che per ora possa rimanere così; eventualmente in sede di coordinamento diventerà 206.

PRESIDENTE. Allora rinviemo la questione al coordinamento. Passiamo all'esame dell'articolo 41. Se ne dia lettura.

ALBARELLO, Segretario:

Art. 41.

L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 164. - *Simulazione delle convenzioni matrimoniali.* — È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdiichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Arena e di altri senatori. Se ne dia lettura.

ALBARELLO, Segretario:

Al secondo capoverso sostituire le parole: « nel contratto di matrimonio » con le altre: « nelle convenzioni matrimoniali ».

41.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

PRESIDENTE. Poichè questo emendamento è identico all'emendamento 40.2 che abbiamo già approvato, ritengo che si possa fare a meno sia della illustrazione che del parere della Commissione e del Governo.

Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 41 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 42.

ALBARELLO, Segretario:

Art. 42.

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 165. - *Capacità del minore.* — Il minore capace di contrarre matrimonio è

pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide e se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui, dal tutore, dal curatore se si tratta di minore emancipato, o dal curatore speciale nominato a norma del terzultimo comma dell'articolo 90.

Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore anche nel caso in cui non occorre l'assenso di questo per la validità del matrimonio ».

PRESIDENTE. Questo articolo resta accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 43.

Dopo l'articolo 166 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 166-bis. - *Divieto di costituzione di dote.* - È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Filetti e di altri senatori. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

” Art. 184. - *Amministrazione ed azioni relative alla dote.* — L'amministrazione dei beni dotali spetta alla moglie. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi ai beni dotali spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Gli atti esecutivi su beni dotali devono farsi nei confronti di entrambi i coniugi ” ».

43.1 **FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI**

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Non riteniamo necessaria l'abolizione dell'istituto della dote. È vero che esso ha un'applicazione pratica assai limitata, ma non v'è dubbio tuttavia che i casi di costituzione di dote sono ben più numerosi di quelli concernenti la comunione degli utili e degli acquisti oppure del patrimonio familiare.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue **FILETTI**). Il mantenimento dell'istituto della dote nel nostro ordinamento giuridico sembra più idoneo dell'introduzione dell'anomalo nuovo istituto del fondo patrimoniale. Non vi è però alcun motivo perchè l'ordinaria amministrazione dei beni dotali sia sottratta alla moglie e devoluta al

marito. Pertanto in tal senso proponiamo la modifica della disciplina del vigente codice civile. Per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi a beni dotali ci sembra conferente prevederne la spettanza congiunta ad entrambi i coniugi,

così come ci pare opportuno stabilire che gli atti esecutivi sui beni dotali debbano farsi nei confronti di entrambi i coniugi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'eliminazione dell'istituto della dote non è un fatto legato soltanto ad un nuovo ordinamento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a un nuovo tipo di regime patrimoniale della famiglia, ma conseguente al nuovo sistema di rapporti anche personali tra i coniugi, ad una concezione diversa dei rapporti interpersonali nell'ambito della famiglia. Per questo non mi sembra affatto opportuno che, sia pure in forma limitata o corretta, esso possa essere reintrodotta nel contesto del nuovo disegno di legge. Sono pertanto, contrario all'emendamento 43. 1.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 43. 1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 43. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 44.

L'intitolazione della sezione II del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DEL FONDO PATRIMONIALE

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Sopprimere gli articoli da 44 a 50, che concernono il fondo patrimoniale.

44. 1 **FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI**

FILETTI . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

FILETTI . Siamo contrari alla istituzione del cosiddetto « fondo patrimoniale » ben potendo rimanere in vigore le disposizioni che in atto disciplinano la dote ed il patrimonio familiare.

La creazione del nuovo istituto, che vorrebbe sostituire la dote ed il patrimonio familiare conservandone i caratteri e gli effetti, non ha pregio; esso dovrebbe assolvere una funzione mista risultante dalla fusione degli altri due istituti, ma, così essendo, verrebbe a rappresentare un implicito riconoscimento della utilità degli istituti abrogandi e coevamente una innovazione che per la sua macchinosità sembra fare un passo indietro rispetto alla codificazione vigente.

Se, d'altra parte, la dote ed il patrimonio familiare si ritengono istituti inutili, costituirebbe mera contraddizione sopprimere ciò che è inutile per creare una copia o un coacervo pure inutile.

Se, poi, il fondo patrimoniale si considera soltanto come riproduttivo con parziali modificazioni dell'attuale patrimonio familiare, è facile prevedere che esso non potrà avere che quella stessa scarsa fortuna che ha avuto sino ad oggi questo ultimo istituto.

Rileviamo, infine, che appare quanto meno dubbia l'utilità generale di un istituto quale il fondo patrimoniale fondato sullo stesso principio della comunione, rispetto al quale non presenta particolari caratteristiche differenziali degne di rilievo.

Per queste considerazioni proponiamo la soppressione di tutte le norme che prevedono l'istituto del fondo patrimoniale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Signor Presidente, l'emendamento 44.1 in realtà si compone di vari emendamenti soppressivi di altrettanti articoli del disegno di legge da 44 a 50. Si tende ad eliminare l'istituto del fondo patrimoniale, in considerazione del fatto che il fondo patrimoniale non ha avuto applicazioni, non sarebbe sentito, non sarebbe richiesto dal costume in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi.

È evidente che il fondo patrimoniale è l'erede dell'istituto del patrimonio familiare che, come ho avuto l'onore di dire nel corso della mia replica orale in sede di discussione generale, praticamente non esiste più perchè patrimonio familiare oggi è il patrimonio amministrato in comune dai coniugi, in conseguenza della comunione legale dei beni.

Questa la ragione per cui si è modificata la dizione in fondo patrimoniale. Nonostante la limitata applicazione che potrà avere, non ritengo tuttavia opportuna la soppressione di questo istituto, soprattutto per la considerazione che attraverso questa via si dà la possibilità al terzo, con contratto o con testamento, di predisporre un bene o una serie di beni, un certo peculio al servizio della famiglia; altrimenti non ci sarebbe lo strumento giuridico, dato che la dote è soppressa, per venire incontro a un desiderio, a una esigenza che pure sono da sostenere e da incoraggiare: quelli di un terzo che voglia, all'atto del matrimonio, mettere una parte delle sue sostanze al servizio della famiglia nascente. L'istituto del fondo patrimoniale, che vive delle stesse leggi della comunione legale

dei beni ed è sostanzialmente amministrato con le stesse regole, mi pare debba essere mantenuto anche se avrà scarsa applicazione. Personalmente mi auguro che l'abbia non scarsa e che la buona disposizione del terzo a mettere a disposizione della famiglia nascente qualche cosa che serva alla sicurezza economica della stessa possa trovare più larga applicazione.

Per queste ragioni non sono favorevole alla soppressione dell'istituto e sono, quindi, contrario agli emendamenti soppressivi degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Anch'io sono contrario all'emendamento per le ragioni già indicate dal relatore. Credo che nel momento nel quale abbiamo stabilito che la comunione degli acquisti è il regime legale della famiglia ed abbiamo soppresso l'istituto della dote, sia necessario creare un istituto che consenta di raggiungere lo scopo che, sia pure raramente, possono proporsi terzi o parenti e cioè di vincolare una certa entità di beni agli scopi della famiglia. Quindi, in un certo senso, questa proposta di soppressione del fondo patrimoniale è conforme alla soppressione della dote. Cioè, se la dote non fosse soppressa e non fosse soppresso il patrimonio familiare — i due istituti che sono nel codice attuale — capirei la proposta di sopprimere il fondo patrimoniale, ma una volta acquisito che quei due istituti sono soppressi, mi pare un po' contraddittorio che venga richiesta la soppressione di questo nuovo istituto col quale abbiamo potuto realizzare in termini più moderni uno degli scopi che veniva attribuito e alla dote e al patrimonio familiare.

Tra l'altro l'istituto è espresso in termini più moderni perchè, come è facile rilevare, c'è una notevole differenza tra il fondo patrimoniale e il patrimonio familiare. Per limitarci soltanto ad un aspetto, la proprietà del fondo patrimoniale spetta in linea di massi-

ma a entrambi i coniugi e non soltanto a quel coniuge in favore del quale era stato costituito, come avveniva per l'altro istituto, ed inoltre l'amministrazione è comune a entrambi i coniugi. Quindi il fondo patrimoniale non è la stessa cosa del patrimonio familiare e mantiene nelle previsioni del codice quel po' di possibilità che vengano vincolati dei beni agli usi della famiglia che si viene costituendo.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, poichè all'articolo 44 è stato presentato un solo emendamento, illustrato dal senatore Fioletti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, che prevede la soppressione di alcuni articoli del disegno di legge, metterò in votazione l'articolo 44.

M A R I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Proprio le spiegazioni che ha dato l'onorevole Ministro mi convincono della superficialità di questo istituto. Infatti, se la sua caratteristica è quella dell'appartenenza ai due coniugi e dell'amministrazione affidata ad entrambi i coniugi, si tratta della comunione. È possibile, allora...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Quella è la comunione degli acquisti.

M A R I A N I . D'accordo, ma la donazione si può sostituire agli acquisti, cioè il terzo invece di conferire al fondo patrimoniale conferisce alla comunione, cioè ad entrambi i coniugi. Non vi è alcuna differenza nè di vincolo nè di gestione e quindi non mi pare che valga la pena di sconvolgere tutto il codice. Si aboliscano questi articoli e così rimane semplicemente la comunione. Quindi voteremo a favore di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 44. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 45.

L'articolo 167 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 167. - *Costituzione del fondo patrimoniale.* — Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo ».

(E approvato).

Art. 46.

L'articolo 168 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 168. - *Impiego ed amministrazione del fondo.* — La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme

relative all'amministrazione della comunione legale ».

(È approvato).

Art. 47.

L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 169. - *Alienazione dei beni del fondo.* — Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, obbligare o vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente ».

(È approvato).

Art. 48.

L'articolo 170 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 170. - *Esecuzione sui beni e sui frutti.* — L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

(È approvato).

Art. 49.

L'articolo 171 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 171. - *Cessazione del fondo.* — La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale ».

(È approvato).

Art. 50

Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

Art. 51.

L'intitolazione della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

• DELLA COMUNIONE LEGALE.

È soppressa la suddivisione in paragrafi della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile.

(È approvato).

Art. 52.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 177. - *Oggetto della comunione.* — Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi ».

A G R I M I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , *relatore*. Signor Presidente, vorrei avanzare una preghiera. Con l'articolo 52 stiamo entrando nella disciplina dell'istituto principale in materia di regime patrimoniale della famiglia, cioè la comunione legale dei beni. Nell'ultima parte dell'articolo 52 si fa riferimento alle aziende a conduzione familiare, problema che ha impegnato non poco la Commissione giustizia e che è stato risolto nel modo che risulta dal testo della legge.

Alla fine di questa disciplina c'è un articolo nuovo, l'articolo 85 sulle imprese familiari, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti meritevoli di maggior approfondimento, presentati dai colleghi Zugno, De Marzi ed altri.

Mi permetterei quindi di proporre agli onorevoli colleghi di fermarsi questa sera a questo punto e cominciare domani, più riposati, l'esame della comunione legale dei beni, iniziando dall'articolo 52.

P R E S I D E N T E . Quindi lei richiederebbe l'accantonamento dell'articolo 52.

A G R I M I , *relatore*. Chiederei di rinviare addirittura la seduta a domani per avere il tempo di esaminare meglio gli emendamenti relativi all'articolo 85. Si tratterebbe di anticipare di un'ora i nostri lavori di domani.

P R E S I D E N T E . Come lei sa, domani pomeriggio la seduta è impegnata per la discussione dei disegni di legge concernenti la minore età. Se lei però lo ritiene necessario, si può sempre accantonare questo articolo andando avanti fino a quando, arrivati alle imprese familiari, possiamo esaminare congiuntamente l'articolo 52 e l'articolo 85.

A G R I M I , *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, è d'accordo su questa proposta?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . L'articolo 52 è allora accantonato. Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 53.

L'articolo 178 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 178. - *Beni destinati all'esercizio di impresa*. — I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa ».

(È approvato).

Art. 54.

L'articolo 179 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 179. - *Beni personali*. — Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli desti-

nati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno tranne, per quello patrimoniale, il risarcimento o la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Sica. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

All'ultimo capoverso sopprimere le parole: « se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge ».

54.1

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I C A . Onorevole Presidente, il significato dell'emendamento da me presentato è in riferimento al contenuto dell'articolo 179. Io propongo di abolire, nell'ultimo capoverso, le parole: « se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge ». Questo perchè le lettere c), d) ed f) precisano esattamente quali sono i beni per i quali non vi è costituzione della comunione e cioè i beni personali del coniuge. Ora, non vedo il motivo per il quale nell'atto di acquisto di questi beni deve intervenire il coniuge per far dichiarare che questi sono beni personali e che sono esclusi dalla comunione. In effetti lo stesso articolo 179 disciplina esattamente quali sono i

beni che non costituiscono oggetto della comunione e che sono invece beni personali del coniuge. Il voler pretendere che intervenga nell'atto di acquisto di tali beni l'altro coniuge vorrebbe, quasi, significare che comunque questa esclusione dei beni dalla comunione è rimessa all'intervento o meno del coniuge nell'atto di acquisto. In tal caso ci sarebbe una limitazione alla dizione e soprattutto al senso dell'articolo 179.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il tono cortese e sommo del collega Sica, quasi si trattasse di una proposta marginale, nulla toglie, a mio avviso, alla gravità dell'emendamento. Ci troviamo al cospetto di un regime di comunione che, se è profondamente innovativo nell'impianto di fondo, è tuttavia estremamente circoscritto quanto all'oggetto. In realtà, non si tratta di una comunione generale dei beni, ma solamente di una comunione di acquisti e di frutti non consumati.

L'articolo in discussione circoscrive ulteriormente la materia, in quanto indica quali sono i beni da considerarsi personali e quindi esclusi dalla comunione. Il riferimento che si ha nell'ultimo comma riguarda non i beni personali, ma gli acquisti, compiuti dopo il matrimonio, di beni immobili o di beni mobili registrati. Ora, che senso ha precisare che deve essere stato parte dell'atto di acquisto l'altro coniuge? Lo scopo è quello di evitare che per questa via, cioè assumendo una serie di beni immobili e di beni mobili registrati quali beni personali — e qui si fa appunto riferimento ai punti c), d) ed f) — in mancanza della garanzia della partecipazione dell'altro coniuge, si possa eludere e limitare ancora di più una comunione di per sè già ristretta. Perciò ritengo che questo emendamento contraddica alla tendenza sulla quale ci siamo mossi, cercando di garantire la comunione, e sia contra-

rio allo spirito con il quale abbiamo lavorato in Commissione.

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Onorevole Presidente, vorrei dire che mentre in un primo tempo mi avevano persuaso gli argomenti del senatore Sica, poi, rileggendo con più attenzione il testo sottoposto all'approvazione del Senato, trovo che i pericoli che il senatore Sica ha indicato in realtà non sussistono. Che cosa si dice nell'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 54? Si dice che non fanno parte della comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) i beni acquistati, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge. Il che vuol dire che ciascuno può fare l'acquisto da solo senza che sia parte anche l'altro coniuge e che quei beni non cadono nella comunione perchè sono beni esclusi dalla comunione ai sensi delle lettere indicate.

A questo punto si dovrebbe porre una domanda: che cosa andrebbe a fare l'altro coniuge in questo atto di acquisto? Come potrebbe assumere la figura di parte dell'atto di acquisto se il bene, essendo acquistato ai sensi delle lettere c), d) ed f), è un bene personale? Questo è un problema diverso da quello che propone il collega Sica. Se io, viaggiatore di commercio, mi compero una automobile per andare a svolgere il mio lavoro, evidentemente di tratta di un acquisto di un bene personale che non entra nella comunione perchè è un mio mezzo di lavoro. Posso andarmelo a comprare da solo ed intestare a me l'automobile in modo che rimane mio bene esclusivo ai sensi dell'articolo 54 lettera d). Come potrebbe essere mia moglie parte di questo atto di acquisto? Questo stento a capirlo. L'articolo 177 del codice civile, nel nuovo testo, così recita: « Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali », e questi sono beni personali. E

una ipotesi difficile da immaginare una moglie che è parte e che rinuncia contemporaneamente ad esserlo o il marito che è parte e che rinuncia contemporaneamente ad esserlo. Semmai, in sede di coordinamento, bisognerà vedere se l'ipotesi ha o no una sua validità, ma che vi siano i pericoli cui il collega Sica intende ovviare con il suo emendamento mi sembra da escludere.

Quindi, fatto salvo un approfondimento in sede di coordinamento per vedere se questa sia una ipotesi ammissibile (cosa di cui dubito), direi che i pericoli illustrati dal presentatore dell'emendamento non vi sono. Intanto, quindi, si potrebbe approvare l'articolo così come è, con la riserva di vedere, in sede di coordinamento, se l'ipotesi sia giuridicamente ammissibile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore*. È evidente che si tratta di una norma che serve a garantire gli interessi della comunione legale in quanto attraverso questo elenco di beni personali si potrebbe facilmente eludere la norma dell'articolo 52 il quale stabilisce che i beni oggetto della comunione sono, primi fra tutti, « gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ». C'è qualche difficoltà formale in quanto si tratta di un istituto piuttosto nuovo (l'intervento dell'altro coniuge, che è parte fino ad un certo punto, nel contratto di acquisto di un bene personale) ma tale presenza serve a stabilire e a garantire che non si facciano abusivi acquisti di beni personali, che poi tali non sono e vanno quindi a scapito della comunione legale. Bisogna che negli atti di acquisto dei beni immobili o dei beni mobili iscritti in registri pubblici, quali sono quelli cui la norma si riferisce, intervenga, a seguito di questa legge nuova che stiamo facendo, l'altro coniuge perchè deve risultare anche dalla sua presenza e con la sua volontà che si tratti di beni esclusi dalla comunione: non basta che lo dica il singolo marito o la singola moglie

acquirente; deve confermarlo anche l'altro coniuge.

CARRARO. Se deve intervenire l'altro coniuge, bisogna cambiare il testo della legge, perchè dal testo stesso non risulta l'obbligo dell'intervento dell'altro coniuge.

AGRIMI, *relatore*. Non è che il coniuge debba intervenire in tutti i casi, ma solo per i beni immobili o per beni mobili iscritti in pubblici registri.

Per la esclusione dalla comunione non basta la sola affermazione dell'interessato; bisogna che anche l'altro coniuge concordi.

Per questa ragione il mio parere è contrario all'emendamento del senatore Sica.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono anch'io contrario all'emendamento.

Sono sensibile al problema che pone l'intervento di un coniuge come « parte » nell'atto, ma l'intervento stesso ha i limiti che sono stati indicati dal relatore e dal senatore Giglia Tedesco.

La distinzione poi rispetto alle ipotesi fatte dal senatore Carraro è data proprio dal fatto che l'ultimo capoverso dell'articolo che stiamo esaminando si riferisce ad una categoria di beni, cioè i beni immobili e i beni mobili soggetti a registrazione. Mentre la norma dice che l'esclusione è per tutti i beni senza bisogno dell'intervento dell'altro coniuge, quando gli acquisti si riferiscono a beni immobili o a beni mobili di questo tipo deve intervenire l'altro coniuge per dare atto che i beni stessi o sono per uso personale o vengono acquistati col trasferimento di beni precedenti di appartenenza personale.

Si tratta di una norma cautelativa e credo debba rimanere anche se il fatto del coniuge che diventa parte viene ad assumere il carattere di una testimonianza privilegiata del riconoscimento della legittimità dell'acquisto che viene fatto dal coniuge, in mancanza della quale il bene cade nella comunione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.1.

SICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SICA. Prendo la parola per dichiarazione di voto ed anche per chiarire il senso del mio emendamento, in quanto ritengo che sia compito e dovere del legislatore fare delle disposizioni di legge chiare.

Abbiamo avuto questa sera due interpretazioni di questo comma completamente diverse: una data dal senatore Carraro sulla quale posso convenire pienamente e quindi ritirare il mio emendamento qualora questa fosse l'interpretazione esatta che viene data a tale dizione dell'articolo; l'altra che viene data dalla collega Tedesco e dal relatore sulla quale non convengo. Perciò mantengo il mio emendamento e mi domando, se verrà respinto, che cosa succederà in sede di interpretazione da parte del giudice di questa disposizione di legge: infatti uno interpreterà nel senso che è necessario, perchè non si abbia comunione, che non vi sia stato l'intervento nell'atto del coniuge e l'altro interpreterà nel senso espresso anche dal relatore e cioè che vi deve essere l'intervento del coniuge nell'atto di acquisto di questi beni destinati all'esercizio dell'azienda (per esempio anche di un autoveicolo perchè si tratta di un bene mobile registrato) per dichiarare — fatto nuovo questa configurazione di parte — che quell'acquisto non fa parte della comunione.

Ebbene, poichè ritengo che noi legislatori dobbiamo fare delle disposizioni di legge chiare, anche se sarò l'unico, voterò a favore del mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.1, presentato dal senatore Sica. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 54. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 55.

L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 180. - *Amministrazione dei beni della comunione.* — L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi ».

(*È approvato*).

Art. 56.

L'articolo 181 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 181. - *Rifiuto di consenso.* — Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione ».

(*È approvato*).

Art. 57.

L'articolo 182 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 182. - *Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.* — In caso di lontananza

o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività della impresa ».

(*È approvato*).

Art. 58.

L'articolo 183 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 183. - *Esclusione dall'amministrazione.* — Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione ».

(*È approvato*).

Art. 59.

L'articolo 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 184. - *Atti compiuti senza il necessario consenso.* — Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questi non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza

za dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Al primo capoverso sostituire la parola: « questi » con l'altra: « questo ».

59.2 **ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO**

Al secondo capoverso all'inizio del secondo periodo, sostituire le parole: « Se l'atto non sia stato trascritto o quando », con le altre: « Se l'atto non sia stato trascritto e quando ».

59.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammissibile l'emendamento 59.2, che tende esclusivamente ad ovviare ad un errore tipografico, in quanto mira a sostituire la parola: « questi » con l'altra: « questo ».

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. L'emendamento 59.1 presentato dal Gover-

no da un punto di vista formale propone una semplice sostituzione di una « e » ad una « o »; però rappresenta un fatto di una certa importanza. Infatti, il testo pervenuto ci dalla Commissione stabilisce: « L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario. . . Se l'atto non sia stato trascritto o quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso ».

Ebbene, secondo me, occorre che vi siano tutte e due le condizioni, cioè la mancata trascrizione e la mancata conoscenza; pertanto va sostituita la « o » con la « e ». Tra l'altro diversamente ci sarebbe una difficoltà d'interpretazione univoca delle disposizioni del primo periodo dello stesso comma in cui si dice: « L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione », cioè sono poste due condizioni disgiuntive; è in relazione a questa disposizione che vogliamo apportare la correzione proposta. Usando la congiunzione disgiuntiva che è stata proposta dalla Commissione sarebbe tra l'altro difficile stabilire il termine per la proposizione dell'azione di annullamento quando, pur essendo il coniuge venuto a conoscenza dell'atto dopo lo scioglimento della comunione, l'atto sia stato precedentemente trascritto. Quindi non sarebbe possibile stabilire il coordinamento tra la prima parte del comma, per la quale l'azione va proposta entro un anno dalla data di trascrizione, e la seconda parte, per la quale il termine decorrerebbe dallo scioglimento della comunione. Pertanto quell'« o » va corretto in « e » e le condizioni debbono verificarsi entrambe perchè si verifichi l'effetto previsto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Il parere è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 59.1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 59 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 60.

L'articolo 185 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 185. - *Amministrazione dei beni personali del coniuge.* — All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217 ».

(*E approvato.*)

Art. 61.

L'articolo 186 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 186. - *Obblighi gravanti sui beni della comunione.* — I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ».

(*E approvato.*)

Art. 62.

L'articolo 187 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 187. - *Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.* — I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio ».

(*E approvato.*)

Art. 63.

L'articolo 188 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 188. - *Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.* — I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione ».

(*E approvato.*)

Art. 64.

L'articolo 189 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 189. - *Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.* — I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione ».

(*E approvato.*)

Art. 65.

L'articolo 190 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 190. - *Responsabilità sussidiaria dei beni personali.* — I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti ».

(È approvato).

Art. 66.

L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 191. - *Scioglimento della comunione.* — La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, ai sensi dell'articolo 162, per accordo dei coniugi ».

(È approvato).

Art. 67.

L'articolo 192 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 192. - *Rimborsi e restituzioni.* — Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto

stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il terzo comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili ».

(È approvato).

Art. 68.

L'articolo 193 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 193. - *Separazione giudiziale dei beni.* — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può altresì essere pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali ».

(È approvato).

Art. 69.

L'articolo 194 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 194. - *Divisione dei beni della comunione.* — La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Arena e di altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

All'ultimo capoverso sostituire le parole: « può attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge » *con le altre:* « può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

69.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . La modifica che proponiamo all'ultimo comma dell'articolo 69 è determinata dalla considerazione che l'usufrutto in questione non è certo « legale », come lo si qualifica nel testo, tanto è vero che l'attribuzione a titolo di usufrutto di una parte dei beni è previsto che possa essere fatta dal giudice. Conseguentemente vi è la necessità, trattandosi appunto di usufrutto costituito con provvedimento del giudice, che siano adoperate espressioni idonee a definire questa realtà giuridica. Ecco perchè diciamo che il giudice « può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ». Nulla cambia

nella sostanza, ma evitiamo che si usi un termine per nulla proprio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore.* Sono d'accordo che non siamo qui nella specie particolare dell'usufrutto legale. E poichè in questa materia abbiamo già delineato e saremo forse costretti a delineare qualche altra situazione non molto precisa, sarei favorevole ad eliminare il termine « legale » dal testo dell'ultimo comma e a dire, come dice la legge, che il giudice può attribuire a uno dei coniugi l'usufrutto di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge. Non so se sia necessario accedere alla formula suggerita dal senatore Arena, secondo la quale si « può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge »; forse è più precisa. Sono comunque d'accordo per eliminare la parola: « legale ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono favorevole all'eliminazione del termine « legale » perchè non si confonda con il famoso altro usufrutto; però sono contrario alla proposta del senatore Arena e degli altri firmatari dell'emendamento 69.1 laddove si propone di sostituire il testo con le parole: « può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ». Mi pare che, una volta eliminato il termine « legale », sia più esatto lasciare la disposizione così come è nel testo dell'articolo, e cioè: « può attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

Propongo pertanto un emendamento inteso a sopprimere, nell'ultimo capoverso, la parola: « legale » (69.2).

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, accetta l'emendamento del Governo?

A R E N A . Aderisco all'emendamento del Governo, che accoglie la parte fondamentale del mio emendamento, e cioè l'eliminazione della parola: « legale ».

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 69.2, proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 69 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 70. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 70.

L'articolo 195 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 195. - *Prelevamento dei beni mobili.* — Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Al primo capoverso sostituire le parole:

« Nella divisione della comunione » con le altre: « Nella divisione ».

70.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, con l'emendamento 70.1 abbiamo proposto la soppres-

sione, al primo comma, delle parole: « della comunione ». Infatti non ci pare corretto parlare di divisione della comunione; è giusto parlare soltanto di « divisione ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Sono d'accordo, onorevole Presidente.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 70.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, accettato e dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 70 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 71.

L'articolo 196 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 196. - *Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.* — Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge ».

(**È approvato.**)

Art. 72.

L'articolo 197 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 197. - *Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.* — Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonchè sugli altri beni di lui ».

(È approvato).

Art. 73.

Gli articoli 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

Art. 74.

L'intitolazione della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE

(È approvato).

Art. 75.

L'articolo 210 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 210. - *Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.* — I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purchè i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale ».

(È approvato).

Art. 76.

L'articolo 211 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 211. - *Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.* — I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni ».

(È approvato).

Art. 77.

Gli articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

Art. 78.

L'intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

(È approvato).

Art. 79.

L'articolo 215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 215. - *Separazione dei beni.* — I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire il capoverso con il seguente:

« Art. 215. — *Separazione dei beni.* — Ciascuno dei coniugi conserva la titolarità dei beni da lui acquistati prima o durante il matrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 159 ».

79. 1 A R E N A , BROSIO, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Col nostro emendamento sostanzialmente proponiamo che si torni al testo della Camera perchè non riteniamo che la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio debba essere frutto di una convenzione quando si è statuito — bisogna essere coerenti — che il regime normale debba essere quello della comunione. Sembra quindi più opportuno stabilire, tornando, ripeto, al testo della Camera, che ciascuno dei coniugi conserva la titolarità dei beni da lui acquistati prima o durante il matrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 159 che prevede la comunione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, non sono favorevole all'emendamento. Nella sostanza forse le cose non cambiano, però è chiaro che qui si parla di un altro regime, diverso da quello legale. Con l'articolo 215 si stabilisce che, modificandosi il regime legale, i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità dei beni: essi possono in sostanza convenire tra loro di adottare il regime della separazione. È bene che il concetto sia espresso in questa

forma piuttosto che stabilire che, se non vi è deroga, si intende che ciascuno è titolare dei beni. La sostanza non cambia, ma l'ordine di trattazione degli argomenti impone che, una volta stabilito che il regime legale è quello della comunione, si dica espressamente che, in deroga a quel regime, i coniugi possono convenire di adottare il regime diverso della separazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono anch'io contrario all'emendamento. Collegandomi all'argomento del presentatore che vuole tornare alla dizione della Camera, non mi pare che esso sia esatto poichè tale dizione, seguendo appunto quell'altra via per raggiungere lo stesso scopo, dice: « Ciascuno dei coniugi conserva la titolarità dei beni, da lui acquistati prima o durante il matrimonio, che non sono stati inclusi nel fondo patrimoniale » (prima esclusione) « previsto dall'articolo 167 e sono stati esclusi » (seconda esclusione) « dalla comunione legale, regolata nella sezione III del presente capo, ovvero sono stati esclusi dalla comunione convenzionale » (terza esclusione) « regolata nella sezione IV del presente capo ». Sono quindi indicate tutte le ipotesi rispetto alle quali resta in vita la titolarità dei beni. Il Senato ha semplificato: invece di parlare di esclusioni ha stabilito che i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, cioè ha stabilito in forma positiva e più semplicemente quello che la Camera ha stabilito in forma negativa e in maniera più complicata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 79. 1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 79. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 80.

L'articolo 216 del codice civile è abrogato.
(*E approvato*).

Art. 81.

L'articolo 217 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 217. - *Amministrazione e godimento dei beni.* — Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questi o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammissibile l'emendamento 81.1 dei senatori Arena, Brosio, Bergamasco e Balbo — tendente a sostituire al quarto capoverso la parola: « questi » con l'altra: « questo » — in quanto trattasi di semplice correzione tipografica.

Metto ai voti l'articolo 81. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 82.

L'articolo 218 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 218. — *Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.* — Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario ».

(*E approvato*).

Art. 83.

L'articolo 219 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 219. - *Prova della proprietà dei beni.* — Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi ».

(*E approvato*).

Art. 84.

Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230 del codice civile sono abrogati.

(*E approvato*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta. Faccio presente che la Presidenza, in conformità con quanto comunicato nella seduta pomeridiana del 6 febbraio circa l'ordine dei lavori — poichè sono ormai pronti per la discussione

in Assemblea i disegni di legge concernenti l'attribuzione della maggiore età e le modifiche all'elettorato attivo e passivo e, d'altro canto, si sono già dovuti accantonare diversi articoli ed emendamenti del diritto di famiglia connessi alla questione della maggiore età — ritiene opportuno passare alla discussione e al voto dei predetti disegni di legge, cui farà seguito la ripresa e la conclusione dell'esame degli articoli sulla riforma del diritto di famiglia.

Pertanto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani 12 febbraio saranno iscritti rispettivamente al primo punto i disegni di legge nn. 34 e 1738 concernenti l'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il 18° anno, nonché il disegno di legge costituzionale n. 1885, recante norme in materia di elettorato attivo e passivo (disegni di legge per i quali è prevista una discussione congiunta); al secondo punto dell'ordine del giorno figurerà il seguito della discussione dei disegni di legge sulla riforma del diritto di famiglia.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate in due appositi fascicoli.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

VENANZETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere notizie circa l'arresto del segretario del Partito radicale, Gianfranco Spadaccia, ed i motivi per i quali è stata negata la libertà provvisoria.

(3 - 1511)

TOGNI, PACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Gli interroganti, nel richiamare la più seria attenzione del Governo sul ripetersi degli atti di terrorismo verificatisi soprattutto in quel di Viareggio, ove sono esplose ben 7 bombe in soli 3 giorni, con un'*escalation* che fa temere ulteriori atti criminosi, e richiamandosi, altresì, ad una precedente interrogazione sempre relativa al verificarsi di atti terroristici nella provincia di Lucca, con particolare riferimento al capoluogo ed alla città di Viareggio, chiedono di conoscere:

le intenzioni del Governo nei confronti di una situazione che allarma tutti i cittadini e turba gravemente il regolare svolgersi della vita societaria;

quali iniziative si intendono prendere per ristabilire il rispetto della legge, per garantire l'ordine pubblico, tanto gravemente turbato, e per ridare tranquillità e pace a quelle popolazioni tanto provate.

(3 - 1512)

PIERACCINI, SIGNORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali misure abbia preso e quali indagini abbia esperito per porre fine all'ondata di attentati dinamitardi che si ripetono in maniera preoccupante in Toscana, di cui è nuova testimonianza la serie di bombe esplose a Viareggio contro edifici pubblici e privati e contro sedi di partiti antifascisti, quale la sede del Partito socialista italiano, e che cosa intenda fare per assicurare la rigorosa difesa dell'ordine democratico.

(3 - 1513)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIRASTU, GIOVANNETTI, PINNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'importo irrisorio dei vitalizi corrisposti dalla Cassa di mutuo soccorso dei cantonieri dell'ANAS agli ex dipendenti della stessa ANAS che hanno versato

contributi alla Cassa per decine di anni. Si fanno due esempi significativi: l'ex capo cantoniere di prima classe Fortunato Usai, di Baunei (Nuoro), dopo ben 47 anni di versamenti, ha ricevuto fino al giorno del suo decesso un assegno vitalizio di lire 205 all'anno; la vedova dell'Usai, signora Anna Pilia, riceve adesso, in riconoscimento dell'aumentato costo della vita, la somma di lire 830 annue che la Cassa di mutuo soccorso dei cantonieri dell'ANAS ritiene sia finalmente sufficiente a coprire almeno una parte delle spese indispensabili per un anno; l'ex cantoniere scelto Beniamino Mereu, anch'egli di Baunei, riceve, dopo quasi 30 anni di contribuzione, un assegno vitalizio di 1.300 lire annue!

Per sapere, inoltre, se il Ministro non ritenga necessario accertare i motivi per i quali, dopo tanti anni di versamenti, la Cassa di mutuo soccorso dei cantonieri dell'ANAS corrisponda assegni puramente simbolici ed intervenire per ottenere che l'importo dei vitalizi sia almeno tale da non ferire la dignità di lavoratori che per tanti anni hanno prestato la loro opera nell'Amministrazione dello Stato.

(4 - 3974)

BARBARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — L'interrogante, ribadendo quanto già espresso in una precedente interrogazione dell'agosto 1973, chiede di conoscere:

se esista già il finanziamento per l'insediamento della società « Aeritalia » in provincia di Foggia;

se, in caso contrario, il Governo non ritenga di dover provvedere con urgenza al promesso finanziamento dell'insediamento dell'« Aeritalia », al fine di non vanificare le legittime aspettative delle popolazioni di Capitanata.

(4 - 3975)

SCARPINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari*

nel Mezzogiorno, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. — Per sapere se sono a conoscenza:

che è in fase di costruzione nella piana di Lamezia Terme (Catanzaro) lo stabilimento di chimica derivata della SIR che, una volta ultimato, dovrebbe occupare 2.500 unità di giovani lavoratori, molti dei quali, in possesso di diploma di istituti secondari statali, frequentano un corso CIAPI;

che i lavori sono iniziati un anno fa e vengono realizzati da imprese edili e meccaniche, le quali, a tutt'oggi, occupano circa 1.000 operai;

che la situazione, da alcune settimane a questa parte, è diventata preoccupante (più volte le maestranze hanno manifestato la loro protesta con agitazioni e scioperi):

1) perchè le ditte appaltatrici non ricevono dalla direzione della SIR i pagamenti delle fatture scadute fin dal 31 dicembre 1974;

2) perchè i lavori commessi alle varie ditte non saranno ultimati al 30 aprile 1975 se non viene effettuato il pagamento delle fatture scadute;

che dopo tale data non ci sono prospettive di ulteriori commesse in quanto mancano, da parte della SIR, impegni precisi per la continuazione dei lavori di costruzione di strutture edilizie e di impianti produttivi.

È da sottolineare, inoltre, che il rallentamento del primo corso CIAPI (350 allievi), sprovvisto di attrezzature e strutture indispensabili per la formazione culturale e professionale degli allievi, il mancato bando di concorso del secondo corso CIAPI, i ritardi inspiegabili relativi alla mancata realizzazione delle stesse infrastrutture consortili a terra ed a mare finalizzate all'impianto industriale, le continue deroghe non autorizzate per le costruzioni edilizie ed il ricatto, sempre minacciato, di sospensione dei lavori se non viene autorizzata dalle competenti autorità una centrale termoelettrica alimentata con olio combustibile di tipo C (scarto), legittimano il sospetto che la direzione della SIR intenda creare difficoltà e strumentalizzazioni, al fine di non portare a compimento

l'opera nei tempi previsti, di utilizzare gli impianti per produzioni diverse da quelle cui erano destinati, di ricattare il Governo onde ottenere in proprio l'affidamento della costruzione di infrastrutture (scuole, case, chiesa, impianti sportivi e ricreativi, eccetera) che, invece, sono destinate al servizio dell'intera zona industriale.

Per le ragioni sopra elencate, l'interrogante chiede ai Ministri interessati se non ritengano di dover intervenire con la massima urgenza per sbloccare la situazione e garantire la completa realizzazione di detta opera nei tempi previsti ed in proporzione al contributo finanziario che lo Stato dovrà fornire, per imporre il rispetto della legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento, per classificare la regione Calabria zona A, oppure zona B, anche in vista di altri insediamenti industriali localizzati a Gioia Tauro, a Reggio Calabria, a Crotone, eccetera, e per impedire che le infrastrutture vengano sottratte alla competenza della Regione e degli Enti locali, tenuto conto della loro finalizzazione ad interessi pubblici e generali.

(4 - 3976)

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se corrisponde a verità la notizia secondo la quale il nuovo porto di Oristano sarebbe precluso all'imbarco dei prodotti agricoli — segnatamente della produzione vinicola — e sarebbe, invece, utilizzato prevalentemente per lo sbarco e l'imbarco di merci destinate al nucleo industriale di Ottana, nella Sardegna centrale;

come può conciliarsi tale fatto con lo spirito e la lettera della legge 11 giugno 1962, n. 588, e della legge n. 264 (rifi nanziamen to e modifica del piano per la rinascita economica e sociale della Sardegna e sviluppo e trasformazione dell'assetto agro-silvo-pastorale delle zone interne dell'Isola) che privilegia la valorizzazione delle risorse locali e la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per conseguire la piena occupazione e più elevati e diffusi incrementi del reddito;

se, nella considerazione del fatto che, specie le cantine sociali dell'oristanese e del-

la stessa provincia di Nuoro, si gioverebbero notevolmente della nuova struttura portuale (che corrisponde ad obiettive esigenze di sviluppo territoriale della nuova provincia sarda ed a ragguardevoli vantaggi per le categorie produttrici), non ritenga utile intervenire per impedire quanto sopra segnalato. (4 - 3977)

DE MARZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti ritenga di dover prendere, dopo aver ricevuto la memoria presentata dai centri di vendita diretta di carne da parte di produttori di tutto il Veneto, riunitisi a Castelfranco Veneto, dove è stata fatta presente la difficile e poco chiara situazione soprattutto in relazione ai problemi tributari, ed in particolare all'IVA.

Tale iniziativa, che soprattutto nel Veneto ha trovato entusiasmo ed interessamento e che rappresenta il più valido sistema di difesa dei produttori e dei consumatori, può essere stroncata se non viene chiarita la posizione fiscale, che dovrebbe logicamente e socialmente essere improntata ad un trattamento eguale a quello disposto per la vendita singola, altrimenti verrebbero ad essere condannate proprio le forme associative.

In attesa dell'approfondimento eventuale del problema, l'interrogante chiede che siano date istruzioni agli uffici periferici competenti affinché ogni pratica inerente accertamenti, penalità, denunce, eccetera, sia tenuta sospesa.

(4 - 3978)

MANCINI, MAFFIOLETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del modo in cui è avvenuta l'ennesima criminale aggressione di un gruppo di teppisti fascisti, il 7 febbraio 1975, alle ore 11,30, presso Ponte Marconi, nel quartiere Portuense (comune di Roma), questa volta ai danni di un anziano pensionato, Alfredo Colangeli, iscritto alla DC, attualmente ricoverato con prognosi riservata per aver riportato una ferita lacero-contusa al volto, due sospette fratture craniche e la probabile perdita dell'occhio destro.

Gli interroganti chiedono di sapere:

perchè il gruppo di teppisti, che da tempo stava effettuando una provocatoria scorribanda per il quartiere, cantando inni fascisti ed insultando liberi cittadini, non è stato fermato tempestivamente dai tutori dell'ordine;

perchè la notizia dell'aggressione, con le gravi sue conseguenze, è stata tenuta nascosta per alcune ore alla stampa;

quale coerente azione le autorità preposte all'ordine pubblico stanno svolgendo a Roma per prevenire il ripetersi di simili e troppo frequenti episodi di violenza fascista, per assicurare alla giustizia gli autori di atti teppistici rimasti ancora impuniti e per ristabilire nella Capitale, mediante la rigorosa applicazione della legislazione contro il fascismo, un clima di democratica e civile convivenza, atta a garantire ai cittadini sicurezza ed incolumità.

(4 - 3979)

DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che i pastori non riescono a collocare la lana della recente tosatura perchè non ci sono richieste, anche se in Italia tale merce è scarsa e ci sono necessità e consumo;

data la situazione, se non si possono organizzare dei centri di stoccaggio a difesa di ogni speculazione.

(4 - 3980)

SEGNANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, di fronte al rimpatrio dall'Eritrea e dall'Etiopia di numerosi nostri connazionali, non ritenga urgente presentare un provvedimento legislativo che ripristini le provvidenze a favore dei profughi e dei rimpatriati previste dalla legge 12 dicembre 1973, n. 922, attualmente scaduta, e se, nel contempo, non ritenga opportuno prorogare il termine previsto dall'articolo 14 della legge 25 luglio 1972, n. 568, per il riconoscimento della qualifica di profugo.

(4 - 3981)

FERRARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se gli insegnanti inclusi in graduatorie speciali ad esaurimento ed immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 477, per una materia d'insegnamento e con un parametro diversi da quelli di cui alla legge speciale, beneficiano di quanto disposto nella circolare ministeriale n. 303, protocollo n. 11210/2C;

se non ritiene di dover disporre il conferimento dell'immissione in ruolo a quegli insegnanti inclusi nelle predette graduatorie ad esaurimento, e, nel contempo, assegnare gli stessi, per comando, presso la scuola ove attualmente prestano servizio, in attesa dell'assegnazione definitiva della sede;

se non ritiene, inoltre, in conseguenza, di far beneficiare detti insegnanti di quanto disposto nella predetta circolare n. 303 circa il trattamento economico, a prescindere dalla materia attualmente insegnata e dal tipo di scuola presso cui prestano servizio.

Quanto sopra si chiede per assicurare un uniforme trattamento al personale avente gli stessi titoli e diritti di colui che ha avuto la fortuna di trovarsi nei primi posti della graduatoria ad esaurimento.

(4 - 3982)

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 12 febbraio 1975

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Deputati PELLICANI Michele; FRANZANI ed altri; INGRAO ed altri; ALMIRANTE ed altri; TOCCO ed altri; BELLUSCIO; BOSCO ed altri. — Norme in materia di elettorato attivo e passivo (1885) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).

PETRELLA ed altri. — Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modifica-
zione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno (1738).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di

famiglia (550) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

BRANCA ed altri. — Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero (1595).

La seduta è tolta (*ore 19,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari